



# Registro dei Titolari Effettivi: acquisizione delle informazioni

# DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015

*Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati quando procedono all'adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, consistente nel suo peso approssimativo.*

# DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

*Attualmente gli Stati membri devono assicurare che le società e gli altri soggetti giuridici costituiti nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti riuscire a occultare la propria identità dietro una struttura societaria.*

*Gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulle società e le altre persone giuridiche in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso i registri centrali che contengono le informazioni sui titolari effettivi, stabilendo un principio chiaro di accesso pubblico che consenta ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, chi sono i titolari effettivi delle società e degli altri soggetti giuridici.*

# Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (art. 21 D. Lgs. 231/2007)

*1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.*

# Articolo 2630 del codice civile

*Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.*

# Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (art. 21 D. Lgs. 231/2007)

Con apposito decreto del *Ministro dell'economia e delle finanze*, di concerto con il *Ministro dello sviluppo economico*, sono stabiliti:

*a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;*

*b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);*

*c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;*

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (art. 21 D. Lgs. 231/2007)

*7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo **non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo** cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.*

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (art. 21 D. Lgs. 231/2007)

2. L'accesso alla sezione è consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) ai **soggetti obbligati**, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

### 20.03.2021

*La Sezione rileva che, dalla documentazione in atti, **non risulta** il concerto espresso formalmente dal Ministro dello sviluppo economico sullo schema di decreto in oggetto. Come è noto, l'atto di concerto può essere sottoscritto solo dal Ministro competente o "d'ordine" del Ministro stesso. Inoltre, il contenuto della nota 8 febbraio 2021, n. 2784 non è proprio quello espressivo di un concerto, limitandosi a rappresentare di "non avere osservazioni da formulare ai fini del prosieguo dell'iter".*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

### 20.03.2021

*Rileva l'Adunanza:*

- a) *che la gran parte degli articoli dello schema di decreto rinviano all'allegato;*
- b) *che la struttura del documento è discorsiva, in forma di appunto e non di articolato;*
- c) *che la prima parte contiene l'esposizione delle novità apportate al portale "www.registroimprese.it" con l'implementazione all'indirizzo "www.titolareffettivo.registroimprese.it", in collegamento con le nuove funzioni derivanti dallo schema di regolamento;*
- d) *che alcuni paragrafi: - riproducono disposizioni contenute nello schema di decreto e nel DA; - richiamano disposizioni di rango primario e secondario, in materie che si intrecciano con quella oggetto dello schema di regolamento, a volte integrando quelle richiamate nello schema di decreto (es: art. 3, comunicazione unica di impresa – autocertificazione); - talvolta, al suddetto richiamo si accompagna la soluzione di profili applicativi in concreto delle stesse o la precisazioni di profili applicativi rispetto alla modalità informatica, occasionata dalle disposizioni dello schema di decreto o dall'assetto attuale del portale (es: art. 3, controlli formali, conferma comunicazione dati);*
- e) *Che sono presenti disposizioni prescrittive proprie del procedimento (es: art. 3, art. 5, art. 6 e art. 7).*

*Un allegato così strutturato, che si snoda per nove pagine, appare non idoneo a costituire parte integrante del decreto, già solo sulla base della considerazione che ogni modifica richiederebbe un nuovo decreto ministeriale.*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

### 20.03.2021

*La Sezione chiede, pertanto, se vi siano delle ragioni che hanno guidato la scelta dell'Amministrazione nella redazione di un allegato così composito, invece di optare per:*

- la pubblicazione sul sito di istruzioni operative con vademecum rispetto alle novità apportate al portale;*
- l'inserimento delle disposizioni prescrittive nello schema di decreto;*
- la precisa individuazione di previsioni di dettaglio ritenute necessarie, strettamente collegate con specifiche tecniche, e, comunque, in diretto e chiaro collegamento con il corrispondente articolo dello schema.*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

### ACCESSO VS CONSULTAZIONE

*...per tutti i soggetti si tratta di **diritto di accesso** ai dati e alle informazioni presenti nelle sezioni e consultabili, **mutando solo i presupposti per l'accesso e l'oggetto dei dati consultabili**. Infatti:*

- a) la consultazione è completa per le autorità e i soggetti obbligati, previ, rispettivamente, acquisizioni di credenziali ed accreditamento;*
- b) è completa con modalità di accesso ordinario, senza previo accreditamento al portale, per il “pubblico”, ma limitatamente ai dati delle imprese con personalità giuridica e alle persone giuridiche private per le quali l'accesso è richiesto;*
- c) è regolamentata, per i privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, rispetto ai trust e agli istituti affini, essendo l'unica condizione quella della dimostrazione di un interesse concreto ed attuale verso un trust o istituto determinato;*
- d) inoltre, per entrambe le suddette due ultime categorie, l'accesso può essere eccezionalmente escluso a tutela del soggetto da disvelare controinteressato.*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

*Il procedimento, secondo quanto emerge dallo schema di decreto e dall'allegato, può così sintetizzarsi nei suoi snodi e tratti essenziali:*

- I) l'acquisizione dei dati e delle informazioni;*
- II) la messa a disposizione dei dati della sezione autonoma (quella dove confluiscono i dati relativi alle imprese con personalità giuridica e alle persone giuridiche private) e della sezione speciale (quella dove confluiscono i dati relativi ai trust e ai soggetti affini) ai soggetti aventi diritto, ai fini della consultazione e rilascio di copie, con ampiezza diversa a seconda che si tratti di autorità e soggetti obbligati o di privati, a loro volta differenziati a seconda del soggetto da disvelare;*
- III) la decisione sulle richieste di accesso, a seconda dei diversi presupposti individuati dalla legge e, poi, dallo schema di decreto.*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

### COMUNICAZIONE

*La comunicazione al registro delle imprese (per il primo popolamento, per la sopravvenienza di nuovi clienti, a regime per le variazioni intervenute, per la conferma con cadenza annuale) dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, da parte dei soggetti clienti, già obbligati ad acquisirle sulla base di un obbligo di legge (art. 22, comma 2, del DA), mediante autocertificazione;*

## Obblighi del cliente (art. 22 D. Lgs. 231/2007)

*Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati (art. 22, co. 2).*

*I dati sono acquisiti a cura degli amministratori, anche a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci.*

*L'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità delle deliberazioni a norma dell'art. 2377 c.c. (art. 22, co. 3).*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

### ACCREDITAMENTO SOGGETTI OBBLIGATI

*Secondo il testo risultante dallo schema di decreto, l'accreditamento (comma 2) al sistema presuppone l'autocertificazione (comma 1), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, del soggetto obbligato in ordine alla appartenenza ad una o più categorie previste dall'art. 3 del DA. Su tali autocertificazioni è previsto il controllo delle camere di commercio (comma 3, primo periodo).*

*Nell'allegato è previsto (§ 4.2., terzultimo periodo) che le autorità di vigilanza di settore [art. 1, comma 2, lett. c), del DA] e gli organismi di autoregolamentazione [art. 1, comma 2, lett. aa), del DA] su richiesta della camera di commercio, forniscono informazioni utili per l'espletamento del controllo, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

### «SEGNALAZIONE INCONRUENZE»

*Secondo il testo risultante dallo schema di decreto (comma 4), il soggetto obbligato, con comunicazione al gestore, segnala le eventuali incongruenze rilevate tra le risultanze dei dati contenuti nelle sezioni del registro consultate e le risultanze ottenute nell'ambito della autonoma verifica della clientela cui è tenuto.*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

### «SEGNALAZIONE INCONRUENZE»

*Nell'allegato (parte VI, secondo periodo) è previsto che i soggetti obbligati effettuino tale segnalazione con apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. 4.6.2. Anche in questo caso emerge una ambiguità nella attribuzione delle competenze. Infatti, da un lato, è chiara la spettanza alla camera di commercio del controllo ai fini dell'accreditamento, anche in considerazione della possibilità che la stessa – secondo una prescrizione prevista nell'allegato – coinvolga le autorità di vigilanza; dall'altro, non è altrettanto inequivocabile il ruolo del gestore, cui pure sono espressamente dirette le comunicazioni, con autocertificazione, delle difformità eventualmente riscontrate dal soggetto obbligato tra i dati risultanti dalla propria verifica e i dati rinvenuti nella sezione del registro.*

*Si ritiene, pertanto, opportuno che l'Amministrazione fornisca al riguardo gli opportuni chiarimenti.*

# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

# «ECCEZIONALI RAGIONI E OPPOSIZIONE»

*Dallo schema di decreto risulta chiaramente che, in conformità alle previsioni dell'art. 21 del DA, le eccezionali ragioni di rischio sono opponibili solo all'ostensione chiesta dal "pubblico" e dai soggetti "privati, anche portatori di interessi diffusi". Dalla direttiva risulta chiaramente che tali eccezionali deroghe non sono opponibili nei confronti delle Autorità competenti e delle FIU; mentre si ammette l'opponibilità nei confronti di alcune categorie di soggetti obbligati (quali prestatori di servizi, agenti immobiliari).*

*Il DA non ha recepito le suddette eccezioni alla non opponibilità, mantenendo la generale non opponibilità ai soggetti obbligati. Tanto non determina sicuramente un contrasto con la direttiva, posto che è rimessa agli Stati membri la possibilità di introdurre le deroghe eccezionali al diritto di accesso. Tuttavia, posto che risulta già all'attenzione della Corte di giustizia UE la tematica della opposizione all'accesso fatta valere dai controinteressati, si rimette alle scelte dell'Amministrazione l'opportunità di valutare se, sulla base di un'interpretazione della legge nazionale alla luce della direttiva, possa ammettersi l'opponibilità del rischio rispetto ad alcune categorie di soggetti obbligati individuate nell'art. 2, § 1, punto 3), della direttiva*

# «IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI ENTRERA' IN VIGORE.....»

**Il Registro dei titolari effettivi: comunicazione dei dati entro il 15 marzo 2021 e accesso al pubblico, salvo alcune eccezioni**

## **Titolari effettivi, comunicazione entro il 30 aprile**

Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private dovranno comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva delle società ed enti entro il prossimo 30 Aprile. Scadenza analoga è prevista per i trust



**Grazie per l'attenzione!!!**

Giuseppe Sciarretta

*Coordinatore Dipartimento Antiriciclaggio AIGA*